



# REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI NOMINA

---

*Approvato dal Consiglio di Indirizzo l'8 aprile 2019*

## PARTE I AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 1 *Oggetto*

**1.1.** Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 18 e dell'art. 14 comma 2 dello Statuto della **Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi**, disciplina:

- a) la procedura per la nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo su designazione degli enti competenti, con particolare riguardo ai criteri da seguire nella valutazione delle terne di candidati presentate dai suddetti enti;
- b) la procedura per effettuare la cooptazione dei tre Consiglieri di Indirizzo la cui nomina è di competenza dello stesso Consiglio ai sensi dell'art. 13 comma 3 dello Statuto, uno dei quali deve essere espressione del settore Educazione, istruzione e formazione, che il Consiglio individua sentite le istituzioni scolastiche;
- c) la procedura per l'elezione del Presidente della **Fondazione** e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- d) la procedura per la nomina del Presidente, dei componenti effettivi e dei componenti supplenti del Collegio dei Revisori.

**1.2.** Verranno indicati i criteri attraverso i quali il Consiglio di Indirizzo effettuerà le valutazioni circa la sussistenza dei requisiti richiesti per ricoprire le cariche di cui al comma precedente, le procedure e le modalità che saranno seguite nelle richieste di designazione, i termini e le modalità riguardanti la presentazione delle candidature e verranno altresì dettagliate le procedure di voto, allo scopo di assicurare la trasparenza delle procedure di nomina e la più ampia tutela degli interessi contemplati dallo Statuto.

## PARTE II CONSIGLIO DI INDIRIZZO NORME E RINCIPI DI CARATTERE GENERALE

### Art. 2 *Composizione del Consiglio e requisiti per la nomina*

**2.1.** Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo è composto da n. 17 membri.

**2.2.** I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della **Fondazione**, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati.



**2.3.** I componenti sono designati come segue:

- n. 3 Comune di Carpi
- n. 1 Comune di Novi
- n. 1 Comune di Soliera
- n. 2 Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Modena
- n. 1 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
- n. 2 Diocesi di Carpi
- n. 2 Ordini professionali
- n. 2 Conferenza del Volontariato e della Promozione sociale nei Comuni di Carpi, Novi e Soliera
- n. 2 Cooptati da parte dello stesso Consiglio
- n. 1 Cooptato che sia espressione del settore Educazione, istruzione e formazione, che il Consiglio individua sentite le istituzioni scolastiche.

**2.4.** I componenti non rappresentano, né rispondono ai soggetti che li hanno designati. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca da parte degli Enti/Organismi designanti.

**2.5.** I soggetti cui spetta la designazione ed il Consiglio di Indirizzo per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti prevalentemente fra persone residenti da almeno tre anni nell'area di operatività dell'ente, con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della **Fondazione**;
- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 dello Statuto, i requisiti di professionalità di cui al comma 2 del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 8 e 9 dello Statuto.

### **Art. 3**

#### ***Verifica circa la rappresentatività territoriale degli enti designanti***

**3.1.** Ai sensi dell'art. 13, comma 4 dello Statuto, la **Fondazione**, periodicamente, verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della **Fondazione**.

**3.2.** In occasione di ogni rinnovo dei componenti del Consiglio di Indirizzo, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza del mandato dei Consiglieri di Indirizzo cooptati, la **Fondazione** provvede a convocare, tramite avviso sul sito dell'ente o altri mezzi idonei, uno o più incontri rivolti agli enti designanti e ad altri soggetti interessati che per dimensioni, natura giuridica e caratteristiche funzionali abbiano i requisiti per rivestire potenzialmente la qualifica di enti designanti. Tali incontri sono finalizzati a raccogliere informazioni ed elementi utili per valutare la permanenza dei requisiti di rappresentatività degli enti designanti e verificare se altri soggetti del territorio possano assumere tale qualifica.

**3.3.** Ciascun partecipante può presentare osservazioni e proposte, che vengono verbalizzate e comunicate al Consiglio di Indirizzo.

**3.4.** Le risultanze del processo valutativo vengono rese pubbliche mediante comunicazione sul sito dell'ente.



## Art. 4

### *Durata del mandato e relativi limiti*

**4.1.** I componenti il Consiglio di Indirizzo durano in carica 4 anni dalla data di accettazione della stessa, fermo quanto previsto dall'art. 13, comma 7 dello Statuto.

**4.2.** Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, le cariche negli organi statutari non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Analogamente, il componente gli organi che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

**4.3.** Ai fini del limite massimo di mandati esperibili di cui al comma precedente, il mandato del singolo componente non viene computato qualora lo stesso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto e ciò sia avvenuto per cause diverse dalle dimissioni volontarie, tra le quali non sono ricomprese le cessazioni a seguito di nomina in un altro organo della **Fondazione**. In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

## PARTE III

### NOMINA DEI CONSIGLIERI DI INDIRIZZO TRAMITE DESIGNAZIONE DEGLI ENTI COMPETENTI

## Art. 5

### *Procedura per ottenere la designazione*

**5.1.** Il Presidente della **Fondazione**, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'organo o di un singolo componente dello stesso, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione all'ente cui compete la designazione, richiedendo ai soggetti esterni designanti, per ciascun componente da nominare, l'indicazione di una terna di candidati.

**5.2.** La richiesta di designazione viene effettuata mediante lettera raccomandata o con altro mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne la ricezione, ove vengono specificati gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti di professionalità richiesti dallo statuto e le specifiche competenze, vengono precisati i requisiti di residenza ed onorabilità che i candidati devono possedere ai sensi del disposto statutario, i termini per effettuare la designazione, i documenti da produrre per la verifica dei requisiti, oltre ad ogni altra informazione utile all'ente designante ai fini dell'individuazione dei soggetti da indicare nella terna.

**5.3.** Parimenti, il Presidente della **Fondazione**, almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dell'organo o di un singolo componente dello stesso, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a convocare la Conferenza del Volontariato e della Promozione sociale nei Comuni di Carpi, Novi e Soliera, affinché provveda a designare una terna di candidati per ciascun componente da eleggere in seno al Consiglio di Indirizzo, per la successiva nomina.

**5.4.** Con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo vengono stabiliti i requisiti dimensionali e di rappresentatività delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che potranno essere accreditate come partecipanti alla Conferenza, nonché le modalità di convocazione della stessa.

## Art. 6

### *Termini e modalità per effettuare le designazioni*

**6.1.** Le designazioni delle terne devono essere fatte pervenire entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'art. 5.1 del presente regolamento, mediante raccomandata A.R. o raccomandata a mano (e rilascio di regolare ricevuta da parte degli uffici) o con altro mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne la ricezione, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

**6.2.** Tale documentazione deve comprendere per ciascun candidato:

- *curriculum vitae* aggiornato, oltre a ogni ulteriore eventuale documento ritenuto utile ai fini della verifica del requisito della professionalità;
- copia documento di identità;
- certificato del godimento dei diritti politici;
- certificato dei carichi pendenti presso la Procura;
- casellario giudiziale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si evinca l'inesistenza di situazioni impeditive di cui all'art. 7 secondo comma (requisito di onorabilità) e art. 8, primo e secondo comma (incompatibilità, ineleggibilità e discontinuità) dello Statuto.

In fase di presentazione delle candidature, dalla documentazione richiesta possono essere omessi il certificato del godimento dei diritti politici, il certificato dei carichi pendenti presso la Procura ed il casellario giudiziale, che, in tal caso, devono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000; una volta effettuata la nomina, tuttavia, il nominato che non lo abbia già fatto, dovrà produrre tale documentazione entro e non oltre trenta giorni dalla elezione, al fine di consentirne la verifica da parte del Consiglio di Indirizzo, da effettuarsi nella prima seduta utile. In caso di mancata presentazione, così come in caso di accertamento circa l'inesistenza dei requisiti richiesti, il Consiglio di Indirizzo procede alla revoca della nomina.

**6.3.** Nell'ipotesi in cui uno o più candidati abbiano ricoperto la carica di organo della **Fondazione** in un mandato immediatamente antecedente a quello per cui è stata effettuata la designazione, dalla documentazione richiesta possono essere omessi, in via definitiva, il certificato del godimento dei diritti politici, il certificato dei carichi pendenti presso la Procura ed il casellario giudiziale, che possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.



## **Art. 7** **Caratteristiche delle terne**

**7.1.** Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti assicurano la presenza di entrambi i generi.

**7.2.** Ai fini del rispetto del principio di cui all'art. 13, comma 8 dello Statuto, ciascuna terna deve contenere almeno due nominativi relativi a persone residenti nell'area di operatività dell'ente, oppure che in tale area svolgano la propria attività lavorativa.

**7.3.** Qualora la terna non rispetti il principio di cui al comma 1 oppure il principio di cui al comma 2, il Presidente richiede all'ente designante di riproporre le proprie candidature entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, avendo cura di rispettare tali principi.

**7.4.** Ciascuna terna di candidati deve contenere nominativi relativi a soggetti in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento per la nomina a Consigliere di Indirizzo.

**7.5.** Indipendentemente dalla concessione del termine di cui al comma 3 o dal successivo comma 7, qualora anche uno solo dei nominativi indicati nella terna risulti privo dei requisiti previsti dal precedente comma, secondo una valutazione che l'organo di Indirizzo assume a maggioranza assoluta, il Consiglio stesso richiede all'ente designante di riproporre le proprie candidature entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, avendo cura di non indicare nuovamente il o i nominativi per i quali il Consiglio ha ritenuto non sussistenti i requisiti richiesti.

**7.6.** Il medesimo nominativo non può essere indicato in più di una terna, anche in caso di procedure relative ad enti designanti diversi, a meno che non siano trascorsi almeno quattro mesi dalla data di ricezione della terna in cui lo stesso era presente.

**7.7.** Qualora uno o più soggetti risultino candidati in più di una terna senza che sia trascorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente richiede all'ente o agli enti designanti le cui designazioni sono pervenute per ultime in ordine cronologico, di riproporre le proprie candidature evitando tale duplicazione, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

**7.8.** Nell'ipotesi di rigetto di una terna, la stessa non può essere riproposta ai fini della votazione per il medesimo mandato.

**7.9.** Nel caso in cui gli enti designanti destinatari delle richieste di cui ai commi 7.3., 7.5. e 7.7. del presente articolo non adempiano a quanto richiesto secondo le modalità ed entro i termini previsti, alla nomina stessa provvede il Presidente del Tribunale di Modena, al quale il Presidente della **Fondazione** invia un'apposita comunicazione, richiedendo che l'autorità giudiziaria si uniformi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione e che adempia entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

**7.10.** Qualora anche tale autorità non adempia nel termine indicato, alla nomina provvede, senza indugio ed in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, il Consiglio di Indirizzo, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione.



## Art. 8 *Mancata designazione*

**8.1.** Qualora il soggetto cui spetta la designazione non provveda agli adempimenti relativi all'invio delle terne di candidati oppure alla produzione della documentazione richiesta per la verifica dei requisiti secondo le modalità indicate ed entro i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento, il Presidente richiede al soggetto cui compete la designazione a provvedervi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; qualora quest'ultimo non adempia nel termine indicato, alla nomina stessa provvede il Presidente del Tribunale di Modena, al quale il Presidente della **Fondazione** invia un'apposita comunicazione, richiedendo che l'autorità giudiziaria si uniformi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione e che adempia entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

**8.2.** Qualora anche tale autorità non adempia nel termine indicato, alla nomina provvede, senza indugio ed in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, il Consiglio di Indirizzo, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione.

**8.3.** Le nomine di cui al comma 7.10. dell'articolo precedente ed al comma 8.2., sommate alle cooptazioni previste all'art. 13 dello Statuto, potranno essere esercitate fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti il Consiglio di Indirizzo. Nell'ipotesi di ulteriori designazioni, vi provvede il Presidente del Tribunale di Modena, con le medesime modalità sopra descritte.

## Art. 9 *Procedura di nomina*

**9.1.** Alla data di ricezione delle candidature proposte dai soggetti cui spetta la designazione, il Presidente della **Fondazione**, coadiuvato dal Segretario Generale, accerta che esse risultino corredate dalla documentazione richiesta di cui all'art. 6.2. e seguenti del presente regolamento.

**9.2.** Qualora le designazioni risultino complete della documentazione richiesta, le stesse vengono messe a disposizione dei Consiglieri, in via riservata, presso la sede della **Fondazione**.

**9.3.** Qualora le designazioni risultino invece non complete della documentazione richiesta, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

**9.4.** Il Consiglio di Indirizzo, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alle designazioni, corredata dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti, provvede alla nomina tramite votazione, previa verifica dell'esistenza dei requisiti stessi ed assicurando un'adeguata presenza di genere.

**9.5.** Il Consiglio di Indirizzo procede ad una votazione per ciascuna terna di candidati.

**9.6.** Viene nominato il candidato che ottenga i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto.

**9.7.** Laddove nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione. In tale ipotesi, viene nominato il candidato che, nell'ambito della terna di appartenenza, raggiunga il maggior numero di voti.

**9.8.** Laddove si ottenga un risultato di parità, si procede ad un'altra votazione con il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto pari numero di voti.



## **Art. 10** **Accettazione della carica**

**10.1.** Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà formale comunicazione ai soggetti designanti, nonché agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione.

**10.2.** In caso di mancata accettazione entro dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuta nomina, si dà corso ad un nuovo procedimento di designazione secondo le norme previste dal presente Regolamento.

## **PARTE IV** **NOMINA DEI CONSIGLIERI DI INDIRIZZO TRAMITE COOPTAZIONE**

### **Art. 11** **Numero e requisiti dei Consiglieri cooptati**

**11.1.** Ai sensi dell'art. 13 comma 3 dello Statuto il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina per cooptazione di tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere espressione del settore Educazione, istruzione e formazione, che il Consiglio individua sentite le istituzioni scolastiche.

**11.2.** Il Consiglio di Indirizzo, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve attenersi ai criteri precisati all'art. 2 del presente regolamento. Inoltre, i componenti cooptati dal Consiglio devono essere scelti, nel rispetto del principio di trasparenza, tra personalità di chiara ed indiscussa fama nell'ambito locale, che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della **Fondazione**, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

### **Art. 12** **Procedura di nomina di due Consiglieri cooptati**

**12.1.** Il Presidente della **Fondazione**, almeno due mesi prima della scadenza del mandato di ciascuno dei Consiglieri cooptati, ovvero tempestivamente in caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede ad invitare, tramite raccomandata o con altro mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne la ricezione, ogni componente il Consiglio di Indirizzo a far pervenire tramite raccomandata A.R. o raccomandata a mano (e rilascio di regolare ricevuta da parte degli uffici), in busta chiusa con sottoscrizione leggibile, uno o due nominativi di candidati, a seconda di quante sono le persone da nominare, entro 60 giorni dall'invio dell'invito, pena l'invalidità, che viene accertata dal Presidente.

**12.2.** Ciascuna candidatura deve essere accompagnata dal *curriculum vitae* del soggetto e dalla documentazione elencata all'art. 6, commi 2 e 3 del presente Regolamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti; in caso contrario, il Presidente richiede al Consigliere che ha presentato la candidatura di integrare la documentazione entro e non oltre tre giorni dalla richiesta, pena l'invalidità della stessa.





**12.3.** Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, le buste pervenute vengono aperte dal Presidente della **Fondazione**, coadiuvato dal Segretario Generale, e, qualora rispettino i requisiti previsti dal comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, sono messe a disposizione dei Consiglieri, in via riservata, presso la sede della **Fondazione**.

**12.4.** Il Consiglio di Indirizzo, entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle candidature, provvede alla nomina tramite votazione, previa verifica dell'esistenza dei requisiti.

**12.5.** In sede di votazione, le singole schede contengono un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati. Ciascun Consigliere può esprimere la propria preferenza ad un massimo di tanti nominativi quanti sono le persone da nominare.

**12.6.** Vengono nominati Consiglieri i candidati che abbiano ottenuto i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto, fino a raggiungere il numero delle cariche disponibili.

**12.7.** Laddove nessun candidato raggiunga tale maggioranza, oppure il numero dei candidati che la ottengono sia inferiore alle cariche disponibili, si procede ad una seconda votazione, volta ad assegnare tali cariche. In tale ipotesi, viene nominato il candidato che raggiunga il maggior numero di voti, fino a raggiungere il numero delle cariche disponibili.

**12.8.** Laddove si ottenga un risultato di parità, si procede ad un'altra votazione con il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto pari numero di voti.

### **Art. 13**

#### ***Procedura di nomina del cooptato espressione del settore Educazione, istruzione e formazione***

**13.1.** Il Presidente della **Fondazione**, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consigliere cooptato espressione del settore Educazione, istruzione e formazione, ovvero tempestivamente in caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a convocare le istituzioni scolastiche aderenti al Patto per la scuola, alla presenza della Commissione Istruzione Ricerca e Sviluppo locale del Consiglio di Indirizzo, al fine di individuare congiuntamente le caratteristiche professionali e le competenze oggettive che i candidati dovranno rivestire per essere considerati idonei alla carica.

**13.2.** Il Presidente della **Fondazione**, almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consigliere cooptato, ovvero tempestivamente in caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, e comunque successivamente alla riunione di cui al comma 1, provvede ad invitare, tramite raccomandata o con altro mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne la ricezione, ogni componente il Consiglio di Indirizzo a far pervenire tramite raccomandata A.R. o raccomandata a mano (e rilascio di regolare ricevuta da parte degli uffici), in busta chiusa con sottoscrizione leggibile, il nominativo del candidato alla carica, entro 60 giorni dall'invio dell'invito, pena l'invalidità, che viene accertata dal Presidente.



**13.3.** Ciascuna candidatura deve essere accompagnata dal *curriculum vitae* del soggetto, che attesti la presenza delle caratteristiche professionali e delle competenze oggettive individuate ai sensi del comma 1, e dalla documentazione elencata all'art. 6, commi 2 e 3 del presente Regolamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti; in caso contrario, il Presidente richiede al Consigliere che ha presentato la candidatura di integrare la documentazione entro e non oltre tre giorni dalla richiesta, pena l'invalidità della stessa.

**13.4.** Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, le buste pervenute vengono aperte dal Presidente della **Fondazione**, coadiuvato dal Segretario Generale, e, qualora rispettino i requisiti previsti dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, sono messe a disposizione dei Consiglieri, in via riservata, presso la sede della **Fondazione**.

**13.5.** Contestualmente, e comunque prima della seduta fissata per la votazione, il Presidente trasmette le candidature alle istituzioni aderenti al Patto per la scuola, che esprimono un parere non vincolante sui nominativi dei candidati. Di tale parere vengono informati i Consiglieri di Indirizzo in sede di votazione.

**13.6.** Il Consiglio di Indirizzo, entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle candidature, provvede alla nomina tramite votazione, previa verifica dell'esistenza dei requisiti.

**13.7.** In sede di votazione, le singole schede contengono un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati. Ciascun Consigliere può esprimere la propria preferenza per un solo nominativo.

**13.8.** Viene nominato Consigliere il candidato che abbia ottenuto i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto.

**13.9.** Laddove nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione. In tale ipotesi, viene nominato il candidato che raggiunga il maggior numero di voti.

**13.10.** Laddove si ottenga un risultato di parità, si procede ad un'altra votazione con il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto pari numero di voti.

## **Art. 14** **Accettazione della carica**

**14.1.** Successivamente alla delibera di nomina, il Presidente ne dà formale comunicazione agli interessati affinché comunichino la propria accettazione.

**14.2.** In caso di mancata accettazione entro dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuta nomina, si dà corso ad un nuovo procedimento di cooptazione secondo le norme previste dai precedenti articoli.



## PARTE V

### PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NORME E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE E PROCEDURA DI NOMINA

#### Art. 15

##### *Composizione del Consiglio e requisiti per la nomina*

**15.1.** Ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera c. dello Statuto, sono di competenza del Consiglio di Indirizzo la nomina e la revoca del Presidente della **Fondazione** e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

**15.2.** Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti, con la presenza di almeno tre consiglieri per ciascun genere. Il Presidente della **Fondazione** è membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**15.3.** Gli amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della **Fondazione** e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

**15.4.** Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 dello Statuto, i requisiti di professionalità di cui al precedente comma e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 8 e 9 dello Statuto.

**15.5.** Ai sensi dell'art. 16 comma 2 dello Statuto, i componenti il Consiglio di Indirizzo possono essere proposti come candidati alla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse autocandidature.

**15.6.** Non possono essere candidati alla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente o, in caso di nomina, l'Amministratore Unico, delle società o degli enti strumentali della **Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi**.

#### Art. 16

##### *Durata del mandato e relativi limiti*

**16.1.** La durata del mandato degli amministratori è di quattro anni dalla data di insediamento dell'organo; gli amministratori, tuttavia, scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, intendendosi per tale l'ultimo esercizio intero di carica.

**16.2.** Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4, 5 e 6 dello Statuto, qui richiamate dall'art. 4, in tema di limiti del mandato.

**16.3.** Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.



**16.4.** Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

**16.5.** Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.

**16.6.** Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo si considera dimissionario e rimane in carica con pienezza di poteri, fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio di Indirizzo.

**16.7.** Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all'art. 2392 del Codice Civile.

### **Art. 17** **Procedura di nomina**

**17.1.** Il Presidente della **Fondazione**, almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ovvero tempestivamente in caso di cessazione dell'intero organo per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede ad invitare, tramite raccomandata o con altro mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne la ricezione, ogni componente il Consiglio di Indirizzo, a far pervenire tramite raccomandata A.R. o raccomandata a mano (e rilascio di regolare ricevuta da parte degli uffici), in busta chiusa con sottoscrizione leggibile, un elenco chiuso di sette candidati, di cui almeno tre appartenenti allo stesso genere e comprensivo dell'indicazione del candidato alla carica di Presidente della **Fondazione**, entro 60 giorni dall'invio dell'invito, pena l'invalidità dell'intero elenco, che viene accertata dal Presidente.

**17.2.** In considerazione di quanto previsto all'art. 7 comma 5 dello Statuto, ciascuna candidatura deve essere accompagnata dal *curriculum vitae* del soggetto; in caso contrario, il Presidente richiede al Consigliere che ha presentato l'elenco di integrare la documentazione entro e non oltre tre giorni dalla richiesta, pena l'invalidità dell'intero elenco.

**17.3.** Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature, le buste pervenute contenenti le stesse vengono aperte dal Presidente della **Fondazione** coadiuvato dal Segretario Generale e, qualora rispettino i requisiti previsti dal comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, sono messe a disposizione dei Consiglieri di Indirizzo, in via riservata presso la sede della **Fondazione**.

**17.4.** Qualora, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione degli elenchi, uno o più candidati rinuncino alla candidatura o sopravvenga un evento oggettivo che la impedisca, il Presidente provvede tempestivamente a richiedere al Consigliere che ha presentato l'elenco in questione di far pervenire, con le medesime modalità di cui al comma 1, una comunicazione contenente il o i nominativi in sostituzione dei candidati rinunciatari o impossibilitati alla candidatura, accompagnati dalla relativa documentazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora i candidati rinunciatari o impossibilitati siano quattro o più, il relativo elenco risulta invalido, ed il Presidente riapre il termine per la presentazione delle candidature per i Consiglieri che non abbiano già consegnato elenchi validi, invitandoli a presentarle, con le modalità e le caratteristiche di cui al comma 1, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dell'invito, tenendo validi gli eventuali elenchi già presentati.

**17.5.** Il Presidente della **Fondazione** convoca il Consiglio di Indirizzo per procedere alla nomina entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature o del successivo eventuale termine concesso nelle ipotesi di cui al comma precedente.

**17.6.** In sede di votazione, le singole schede contengono tutti gli elenchi chiusi di sette candidati regolarmente presentati, ciascuno comprensivo dell'indicazione del candidato alla carica di Presidente della **Fondazione**. Ciascun Consigliere può esprimere la propria preferenza ad uno solo degli elenchi chiusi di sette candidati ed il voto così espresso è inteso a favore di ogni singolo componente l'elenco, rispettivamente per la carica di Presidente della **Fondazione** per il candidato a tale titolo e per la carica di amministratore per gli altri sei candidati al relativo titolo.

**17.7.** Vengono nominati Presidente della **Fondazione** e Consiglieri di Amministrazione, i sette candidati alla rispettiva carica facenti parte dell'elenco chiuso che ha ottenuto i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto. Laddove non si raggiunga la maggioranza per la nomina del Presidente della **Fondazione** e dei componenti il Consiglio di Amministrazione alla prima votazione, si procede ad un'altra votazione tra i due elenchi chiusi che hanno ottenuto il maggior numero di voti; qualora ulteriori elenchi abbiano ottenuto un numero di voti pari all'elenco classificatosi per secondo, verranno ricompresi nella nuova votazione. In tale seconda votazione vengono nominati i candidati facenti parte dell'elenco chiuso che ha ottenuto i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto. Laddove non si raggiunga la maggioranza per la nomina del Presidente della **Fondazione** e dei componenti il Consiglio di Amministrazione nemmeno alla seconda votazione, il Presidente dà immediatamente avvio ad una nuova procedura di nomina così come prevista dal presente articolo.

## **Art. 18**

### ***Procedura di nomina di uno o più amministratori***

**18.1.** Nell'ipotesi in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, senza che ciò comporti il venire meno della maggioranza dell'organo, il Presidente dà avvio alla procedura di nomina così come prevista dal precedente articolo 17, con riferimento al numero e alla qualifica delle cariche divenute disponibili, utilizzando criteri atti a garantire la presenza di genere così come richiesta dall'art. 16, comma 1 dello Statuto.

## **Art. 19**

### ***Accettazione della carica***

**19.1.** Successivamente alla delibera di nomina, il Presidente ne dà formale comunicazione agli interessati affinché comunichino la propria accettazione.

**19.2.** In caso di mancata accettazione di uno o più nominati entro dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuta nomina, nonché nell'ipotesi di accertamento circa la mancanza dei requisiti richiesti per ricoprire la carica in capo ad uno o più nominati – verifica da effettuarsi a cura dello stesso Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dal suo insediamento o dalla accettazione della nomina nel caso disciplinato dal precedente art. 18 – previa dichiarazione di decadenza, si dà corso ad un nuovo procedimento di nomina per ricoprire le cariche divenute disponibili, secondo le norme previste dai precedenti articoli.



**PARTE VI**  
**COLLEGIO DEI REVISORI**  
**NORME E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE**  
**E PROCEDURA DI NOMINA**

**Art. 20**

***Composizione del Collegio e requisiti per la nomina***

**20.1.** Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo iscritti nel Registro dei Revisori contabili e, preferibilmente, residenti nella Provincia di Modena.

**20.2.** Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dagli artt. 2403, 2403 bis commi 1, 2 e 3, e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili, nonché dal D. Lgs. 17.5.1999 n. 153 e partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

**20.3.** Ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile, il controllo contabile sull'ente potrà essere attribuito ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia oppure al Collegio dei Revisori.

**Art. 21**

***Durata del mandato***

**21.1.** I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre anni dall'insediamento dell'organo e possono essere confermati una sola volta. I componenti il Collegio scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, intendendosi per tale l'ultimo esercizio intero di carica.

**21.2.** Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.

**Art. 22**

***Procedura di nomina***

**22.1.** Il Presidente della **Fondazione**, almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Collegio dei Revisori, ovvero tempestivamente in caso di cessazione dell'intero organo per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede ad invitare, tramite raccomandata o con altro mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne la ricezione, ogni componente il Consiglio di Indirizzo a far pervenire tramite raccomandata A.R. o raccomandata a mano (e rilascio di regolare ricevuta da parte degli uffici), in busta chiusa con sottoscrizione leggibile, un elenco chiuso di cinque candidati, con indicazione del Presidente del Collegio, dei membri effettivi e di quelli supplenti, entro 60 giorni dall'invio dell'invito, pena l'invalidità dell'intero elenco, che viene accertata dal Presidente.

**22.2.** In considerazione di quanto previsto dall'art. 7 comma 5 dello Statuto, ciascuna candidatura deve essere accompagnata dal *curriculum vitae* del soggetto e da attestato di iscrizione al Registro dei Revisori contabili (quest'ultimo può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000); in caso contrario, il Presidente richiede al Consigliere che ha presentato l'elenco di integrare la documentazione entro e non oltre tre giorni dalla richiesta, pena l'invalidità dell'intero elenco.



**22.3.** Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, le buste pervenute contenenti le stesse vengono aperte dal Presidente della **Fondazione** coadiuvato dal Segretario Generale, e, qualora rispettino i requisiti previsti dal comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, sono messe a disposizione dei Consiglieri, in via riservata presso la sede della **Fondazione**.

**22.4.** Qualora, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione degli elenchi, uno o più candidati rinuncino alla candidatura o sopravvenga un evento oggettivo che la impedisca, il Presidente provvede tempestivamente a richiedere al Consigliere che ha presentato l'elenco in questione di far pervenire, con le medesime modalità di cui al comma 1, una comunicazione contenente il o i nominativi in sostituzione dei candidati rinunciari o impossibilitati alla candidatura, accompagnati dalla relativa documentazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora i candidati rinunciari o impossibilitati siano tre o più, il relativo elenco risulta invalido, ed il Presidente riapre il termine per la presentazione delle candidature per i Consiglieri che non abbiano già consegnato elenchi validi, invitandoli a presentarle, con le modalità e le caratteristiche di cui al comma 1, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dell'invito, tenendo validi gli eventuali elenchi già presentati.

**22.5.** Il Presidente della **Fondazione** convoca il Consiglio di Indirizzo per procedere alla nomina entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature o del successivo eventuale termine concesso nelle ipotesi di cui al comma precedente.

**22.6.** In sede di votazione, le singole schede contengono tutti gli elenchi chiusi di cinque candidati regolarmente presentati, ciascuno con l'indicazione della carica proposta a lato di ogni nominativo. Ciascun Consigliere può esprimere la propria preferenza ad uno solo degli elenchi chiusi di cinque candidati ed il voto così espresso è inteso a favore di ogni singolo componente l'elenco, rispettivamente per la carica proposta.

**22.7.** Vengono nominati Presidente del Collegio dei Revisori e membri effettivi e supplenti, i cinque candidati alla rispettiva carica facenti parte dell'elenco chiuso che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Laddove non si raggiunga la maggioranza per la nomina del Collegio alla prima votazione, si procede ad un'altra votazione tra i due elenchi chiusi che hanno ottenuto il maggior numero di voti; qualora ulteriori elenchi abbiano ottenuto un numero di voti pari all'elenco classificatosi per secondo, verranno ricompresi nella nuova votazione. In tale seconda votazione vengono nominati i candidati facenti parte dell'elenco chiuso che ha ottenuto il maggior numero di voti.

## **Art. 23**

### ***Procedura di nomina di uno o più Revisori***

**23.1.** Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.

**23.2.** In tal caso, il Presidente deve dare tempestivo avvio alla procedura di nomina così come prevista dal precedente articolo 22, con riferimento al numero di cariche divenute disponibili. I Revisori subentrati ai sensi del precedente comma restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, il quale provvede alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo.



**23.3.** In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, dal Revisore più anziano.

**23.4.** Il mandato dei Revisori, nominati in sostituzione, scade con quello del Collegio dei Revisori.

**23.5.** Ai componenti il Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4, 5 e 6 dello Statuto, qui richiamate dall'art. 4, in tema di limiti del mandato.

#### **Art. 24** ***Accettazione della carica***

**24.1.** Successivamente alla delibera di nomina, il Presidente ne dà formale comunicazione agli interessati affinché comunichino la propria accettazione.

**24.2.** In caso di mancata accettazione di uno o più nominati entro dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuta nomina, nonché nell'ipotesi di accertamento circa la mancanza dei requisiti richiesti per ricoprire la carica in capo ad uno o più nominati – verifica da effettuarsi a cura dello stesso Collegio dei Revisori entro 30 giorni dal suo insediamento o dalla accettazione della nomina nel caso disciplinato dal precedente art. 23 – previa dichiarazione di decadenza, si dà corso ad un nuovo procedimento di nomina per ricoprire le cariche divenute disponibili, secondo le norme previste dai precedenti articoli.

### **PARTE VII** **DISCIPLINA TRANSITORIA**

#### **Art. 25** ***Entrata in vigore***

**25.1.** Il presente Regolamento entra in vigore al termine delle procedure di nomina in corso alla data di approvazione.

**25.2.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2 dello Statuto, le previsioni statutarie di cui all'art. 13, commi 1 e 3, qui richiamate dall'art. 2.1 e 2.3, trovano completa applicazione a decorrere dalla data di scadenza o di cessazione del mandato del componente designato dalla Provincia di Modena.